

E' infondato il primo motivo di gravame con il quale è stata sostenuta l'inammissibilità dei ricorsi di primo grado per il fatto che né la società alfa Investimenti s.r.l., né la società alfa Immobiliare s.r.l. avevano presentato domanda di partecipazione

Autore: Lazzini Sonia

In: Diritto civile e commerciale

L'articolo selezionato è già in formato pdf scaricabile